



WEBINAR
La ricognizione dei Servizi pubblici locali
(art. 30, D.Lgs. 201/2022)

Stefano Pozzoli

14 novembre 2023

Il PNRR come «contratto»

- Nel piano vi sono impegni, orientamenti e scadenze (abbastanza) precise, discussi e concordati con la Commissione Europea.
- Basta leggere il documento "allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio" della Commissione Europea (8 luglio 2021), ove si ritrovano appunto gli impegni che deve ottemperare il nostro Paese, il c.d. "Council Implementation Decision" (CID).

Council Implementation Decision

Asse 2 - Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza

Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024

La legge sulla concorrenza sarà adottata con cadenza annuale, aumenterà le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (in particolare rifiuti e trasporti pubblici) ed eviterà l'ingiustificata proroga delle concessioni per porti, autostrade, stazioni di ricarica elettrica ed energia idroelettrica agli operatori storici in molti settori, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico, rivedendo le regole sull'aggregazione e applicando un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. La legge sulla concorrenza incentiverà maggiormente le Regioni a organizzare gare per i contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali. Sarà inoltre introdotta una netta separazione tra le funzioni di regolamentazione/controllo e di gestione dei contratti.

Per quanto riguarda le misure settoriali, le leggi annuali sulla concorrenza comprenderanno misure nei settori dell'energia (energia elettrica, acqua e gas), della gestione dei rifiuti e dei trasporti (porti, ferrovie e autostrade), che andranno ad integrare gli investimenti e le riforme delle missioni 2 e 3. Le misure di accompagnamento volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022. La legge annuale sulla concorrenza 2022 adotterà in particolare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuoverà l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di unità in tutta Italia.

Council Implementation Decision

Servizi pubblici locali:

- ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali.
- iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di

gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici).

iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti.

v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti.

Council Implementation Decision

L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno:

- definire i servizi pubblici sulla base dei criteri del diritto dell'UE;

- stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali;

- stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico;

- separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e

controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico;

- garantire che le amministrazioni locali giustificano l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'*in house providing*;

- prevedere un'adeguata compensazione dei contratti di servizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti);

- limitare la durata media dei contratti *in house* e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti.

D.Lgs. 201/2022

IL DECRETO DI RIORDINO

Art. 2, c. 1 le definizioni

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale

I servizi a rete

d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente

Art. 3. Principi generali del spl

1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento...

2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia ..., applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

...

Art. 4. Ambito di applicazione e normative di settore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

~~NB: Dobbiamo avere chiara quale sia l'idea del Legislatore~~

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio...
2. Le regioni ..., possono formulare e deliberare protocolli, ..., al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.
3. Le regioni ..., sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, ..., nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. ...

Titolo III

Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Capo II

Forme di gestione del servizio pubblico locale

*Le forme obbligatorie di gestione
L'in house più «complicato»*

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi ..., o da una società di revisione ..., o da revisori legali

5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Art. 15. Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, **favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi**, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2016](#).

2. Nel caso di affidamenti in house ..., gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

I 60 giorni...

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

Servizi a rete e piano da aggiornare

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ..., o da una società di revisione ..., o da revisori legali ...

«Analisi periodica»

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 19. Durata dell'affidamento e indennizzo

1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. **Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete**, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, **secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.**

2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, **per ogni servizio affidato**, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'[articolo 20 del TUSP](#). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto [articolo 20 del TUSP](#).
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Solo sui servizi affidati

- *“Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato”*. Questo sta a significare che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dal comune che effettua la ricognizione e non quelli di altri enti che, pur insistendo sul medesimo territorio (ad esempio l’ente d’ambito), abbiano autonomamente affidato un servizio.
- Tali enti sono infatti destinatari della medesima disposizione a cui dovranno adempiere autonomamente, soddisfacendo gli adempimenti pubblicitari previsti al successivo art. 31.
- È il medesimo comma 1 precisa chi siano i diversi destinatari della disposizione, ovvero: “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio”.

Esclusi i servizi in economia

- “ogni servizio affidato”, escludendo quindi i servizi in economia, anche se riconducibili, in astratto, alla categoria dei servizi pubblici locali.
- Può anche sorgere il dubbio che si possa limitare la ricognizione ai servizi in concessione, ma questa possibilità viene fugata dal fatto che, ai sensi dell’art. 15 l’opzione della concessione è solo una preferenza: *“Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”* e non una regola generale.

Decreto MIMIT

- Individua pochissimi servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 8 del Decreto di Riordino:
 - Parcheggi
 - Impianti sportivi
 - Servizi cimiteriali
 - Luci votive
 - Trasporto scolastico

Per questi mutua gli indicatori ARERA

INDICATORI DI QUALITA'						
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi	Impianti sportivi	Servizi cimiteriali	Luci votive	Trasporto scolastico
Qualità contrattuale						
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI, in caso di abbonamento	SI	SI	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Qualità tecnica						
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI	SI	SI	non applicabile	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico						
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI	SI	SI	SI	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI	SI	non applicabile	non applicabile	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente

«Linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario»

- L'allegato A riporta delle linee guida per la redazione del PEF
- Il documento sottolinea che per i spl non a rete, in caso di affidamento fino a 5 anni, non è necessario il PEF
- Per gli affidamenti superiori ai 5 anni, invece, il PEF deve essere presente e richiede una asseverazione

Non solo MIMIT

- Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal MIMIT, ai sensi dell'art. 8 (cfr. Nota informativa ANCI...).
- La norma, infatti, richiede di farla “*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*”, ma non li considera essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti, cosa che altrimenti porterebbe ad escludere, in termini teorici, ed in relazione alla loro eventuale completezza, anche per alcuni servizi a rete.

Servizi Pubblici Locali

- Uno dei problemi che ci si trova di fronte è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, che sono definiti dal Decreto di Riordino quali *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”* (art. 2, c. 1, lett. c).

Il manuale ANAC

- ANAC, nel suo manuale utente per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della trasparenza TSPL, presenta una elencazione di servizi pubblici estremamente allargata, che va presa come semplificazione e che a nostro giudizio confonde SPL di rilevanza economica, privi di rilevanza e strumentali, senza alcuna motivazione
- Trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico integrato, ristorazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza minori, farmacie, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, parcheggi, illuminazione pubblica, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, manutenzione edifici, assistenza disabili, riscossione tributi, supporto amministrativo, servizi sociali, trasporto scolastico, teatri, musei, servizi di manutenzione, varie tipologie o altro.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica

- È improprio classificare quali spl la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi)
- Per il Consiglio di Stato (cfr, CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali i servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. I servizi strumentali, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa.
- Sono altresì esclusi i servizi privi di rilevanza economica, che sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE